



COMUNE DI CESENA

Segretario Generale

P.G.N. 119685/99

Cesena, 8/1/2017

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Proposta di modifica del Codice di Convivenza Civile.

In riferimento ad espressa richiesta sono ad articolare le considerazioni che si riportano, formulando il seguente parere in ordine alla proposta di cui all'oggetto, scaturita in seguito all'approvazione dell'ordine del giorno n. 64/2017 "Ordine del giorno della Giunta comunale relativo a valori e principi di democraticità della Costituzione Repubblicana"

Prima di entrare nel merito della questione posta occorre, seppur brevemente, richiamare la natura dello strumento regolamentare a livello di Ente Locale.

È ben noto, infatti, che, sulla base del principio di gerarchia delle fonti, è riservata al Comune una potestà regolativa di attuazione delle leggi statali o regionali o d'integrazione delle stesse, ove espressamente previsto, e nel rispetto dello specifico ambito di competenza.

La proposta di modifica regolamentare di cui in parola si colloca propriamente in questo contesto d'intervento, declinando, in disciplina di dettaglio, una pluralità di disposizioni normative che, in ossequio ai principi costituzionali, prevedono meccanismi sanzionatori nei confronti dei gruppi o dei singoli che assumano comportamenti volti alla propaganda o all'istigazione di idee fondate su varie e diversificate forme di discriminazione.

Non pare superfluo, allora, richiamare le disposizioni che costituiscono, nel loro insieme, il quadro normativo di riferimento dell'articolato regolamentare proposto:

- la Costituzione della Repubblica Italiana, al punto delle Disposizioni transitorie e finali testualmente recita "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista...";
- la legge n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba) di attuazione del XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitiva e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;
- l'articolo 3 della legge 654/1975 intitolata "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale", il cui articolo 3, in particolare, stabilisce che è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- la legge 205/1993 di conversione del D.L. 122/1993 (c.d. Legge Mancino) che:
 - punisce chiunque istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - vieta, infine ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici;



COMUNE DI CESENA

Segretario Generale

- l'art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 c.d. "Codice delle pari Opportunità" il quale contiene le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

La proposta in discussione deve essere letta alla luce di tale contesto di norme, costituendone l'adeguamento in ambito amministrativo. In considerazione di tale argomentazioni non può quindi trattarsi di un nuovo ed ulteriore divieto, dal momento che non è devoluta alla competenza dell'ente locale altra funzione che quella di specifico adattamento ai principi dell'ordinamento giuridico nazionale e regionale.

In tal senso risulta significativa anche la collocazione del disposto all'interno del Codice della Convivenza Civile destinato, appunto, a disciplinare aspetti comportamentali del vivere civile ed a sanzionare azioni da questo difformi.

La soluzione prospettata, inoltre, appare sostenibile, sotto un profilo operativo prevedendo:

- una serie di fattispecie sintomatiche di comportamenti lesivi dei diritti che si intendono tutelare;
- l'individuazione di una competenza determinata per quanto attiene l'attività di controllo;
- la possibilità di attivare meccanismi di tutela (sospensione e/o revoca) e sanzionatori, "ancorandosi" direttamente al titolo IV° del predetto codice.

Va in ultimo evidenziato che la modifica regolamentare proposta è destinata ad incidere non tanto sugli aspetti procedurali in termini autorizzatori, ipotesi che avrebbe riservato all'Ente un sindacato "a priori" rispetto alla legittimità dell'iniziativa proposta, quanto piuttosto sul dato specifico dei comportamenti e delle azioni, intendendo limitare quelle che, per le modalità con cui vengono poste in essere, integrino una palese violazione o lesione dei diritti richiamati nelle precitate disposizioni legislative.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Manuela Lucia Mei)